

Causa C-296/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

3 luglio 2020

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

12 maggio 2020

Ricorrente in primo grado e in cassazione:

Commerzbank AG

Resistente in primo grado e in cassazione:

E.O.

BUNDESGERICHTSHOF (Corte federale di giustizia, Germania)

ORDINANZA

[OMISSIS]

del

12 maggio 2020

nella causa

Commerzbank AG, (...)

Düsseldorf,

ricorrente in primo grado e in cassazione,

[OMISSIS]

contro

E.O., (...)

, Svizzera,

resistente in primo grado e in cassazione,

[OMISSIS][Or. 2]

L'Undicesima Sezione civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), in data 12 maggio 2020 [OMISSIS]

così provvede:

I. Il procedimento è sospeso.

II. Sono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni sull'interpretazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 (in prosieguo: la «Convenzione di Lugano II»):

1. Se l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione di Lugano II debba essere interpretato nel senso che lo «svolgimento» di un'attività professionale o commerciale nello Stato vincolato dalla Convenzione in cui è domiciliato il consumatore presupponga, già nella fase delle trattative e della conclusione del contratto, che il partner contrattuale del consumatore svolga un'attività transfrontaliera, ovvero se detta disposizione vada applicata anche al fine di designare il giudice competente per un ricorso, qualora le parti, al momento della conclusione del contratto, siano domiciliate, ai sensi degli articoli 59 e 60 della Convenzione di Lugano II, nello stesso Stato vincolato dalla Convenzione e l'elemento di estraneità del rapporto giuridico si sia manifestato solo *a posteriori*[Or. 3] perché il consumatore si è trasferito in un altro Stato vincolato dalla Convenzione.

2. Qualora non sia richiesta la sussistenza di un'attività transfrontaliera al momento della conclusione del contratto:

Se l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II, osti in via generale alla designazione del giudice competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione medesima, qualora il consumatore si sia trasferito in un altro Stato vincolato dalla Convenzione nel periodo tra la conclusione del contratto e la proposizione del ricorso oppure se sia altresì necessario che le attività commerciali o professionali della controparte del consumatore si svolgano anche nel nuovo Stato di domicilio o siano dirette verso tale Stato e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

Motivazione:

I.

- 1 La banca ricorrente, una società per azioni di diritto tedesco con sede principale a Francoforte sul Meno, chiama in giudizio il resistente per uno scoperto di conto corrente.
- 2 Nel 2009 la ricorrente, tramite la sua filiale di Dresda, apriva un conto corrente per conto del resistente, allora domiciliato a Dresda, operato come **[Or. 4]** un conto corrente ordinario, per il quale la ricorrente inviava regolarmente i relativi estratti conto. Successivamente, quest'ultima emetteva a favore del resistente una carta di credito, le cui operazioni venivano addebitate, come concordato, sul suddetto conto corrente. In base a quanto accertato dal giudice d'appello, la ricorrente tollerava uno scoperto di conto corrente verificatosi a seguito delle operazioni disposte dal resistente con la carta di credito collegata a detto conto senza la necessaria copertura. Tale situazione era comunque dovuta ad un addebito sulla carta di credito, del 3 settembre 2013, pari a EUR 4 977,92.
- 3 Nel gennaio 2015 il resistente, trasferitosi a M. (Svizzera) nel 2014, intendeva porre fine al rapporto commerciale con la ricorrente. A tale data, il conto corrente presentava un saldo a debito pari a EUR 6 283,37. Il resistente rifiuta di versare la somma a saldo originata dall'importo addebitato nel settembre 2013, dato che l'addebito era la conseguenza di un uso improprio della carta di credito da parte di terzi senza il suo consenso. La ricorrente contesta tale affermazione, ribadendo che la firma dell'utilizzatore della carta di credito sugli scontrini presentati corrisponderebbe a quella del resistente.
- 4 Dopo numerosi solleciti infruttuosi, la ricorrente poneva fine al «rapporto di credito» con effetto immediato nell'aprile 2015, stabilendo la somma dovuta a suo favore in EUR 4 796,56, oltre interessi e spese a decorrere dall'ultimo estratto conto. Il resistente non ha versato la somma menzionata.
- 5 L'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania) respingeva il ricorso diretto a ottenere il pagamento di EUR 4 856,61, oltre interessi, in quanto irricevibile per incompetenza. L'appello proposto dalla ricorrente non è stato accolto. Con la Revision (ricorso per cassazione) autorizzata dal giudice d'appello, la ricorrente insiste nella sua domanda di pagamento. **[Or. 5]**

II.

- 6 L'accoglimento del ricorso dipende dall'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 (GU UE 2009, L 147, pag. 5, in prosieguo: la «Convenzione di Lugano II»). Prima di poter decidere sulla Revision, è quindi necessario sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
- 7 1. Nel caso in esame, come ha rilevato anche il giudice d'appello, la competenza internazionale del giudice adito è determinata, ai sensi degli articoli 63,

paragrafo 1, e 64, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione di Lugano II, in conformità alle disposizioni di detta Convenzione, dato che il ricorso è stato proposto nel novembre 2016, dunque dopo l'entrata in vigore della Convenzione medesima sia per l'Unione europea che per la Confederazione svizzera [OMISSIS] sentenza della Corte del 20 dicembre 2017, C-467/16, Schlömp, [OMISSIS] [EU:C:2017:993] punto 37 [OMISSIS], e il resistente era domiciliato in Svizzera in tale data.

- 8 2. La competenza internazionale dei giudici di primo grado potrebbe derivare soltanto dall'articolo 5, punto 1, della Convenzione di Lugano II, poiché, in virtù del domicilio del resistente in Svizzera al momento della proposizione del ricorso, la competenza internazionale di un giudice tedesco non esiste né ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, né ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione medesima. In base ai fatti da cui trae origine il procedimento di Revision, sono soddisfatti i requisiti stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione *de qua*.
- 9 a) Materia contrattuale **[Or. 6]**
- 10 In considerazione del fatto che il tenore letterale dell'articolo 5, punto 1, della Convenzione di Lugano II è sostanzialmente identico a quello dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis») e della precedente disposizione, l'articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione di dette disposizioni del diritto dell'Unione è pertinente anche per l'interpretazione dell'articolo 5, punto 1, della Convenzione di Lugano II (v. sentenze della Corte del 20 dicembre 2017, C-467/16, Schlömp, [OMISSIS] [EU:C:2017:993] punti 46 e segg., dell'11 aprile 2019, C-603/17, Bosworth e Hurley, [OMISSIS] [EU:C:2019:310] punto 22, e del 2 maggio 2019, C-694/17, Pillar Securitisation, [OMISSIS] [EU:C:2019:345] punto 27, nonché ordinanza della Corte del 15 maggio 2019, C-827/18, MC, [OMISSIS] [EU:C:2019:416] punto 19).
- 11 La nozione di «materia contrattuale» deve essere interpretata in modo autonomo al fine di garantire l'applicazione uniforme della Convenzione in tutti gli Stati contraenti (v. sentenza della Corte del 14 marzo 2013, C-419/11, Česká sporitelna, [OMISSIS] [EU:C:2013:165] punto 45 con ulteriori riferimenti) e presuppone la determinazione di un'obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un'altra e su cui si fonda l'azione del ricorrente (v. sentenza della Corte del 14 marzo 2013, C-419/11, Česká sporitelna, [OMISSIS] [EU:C:2013:165] punti 46 e segg., con ulteriori riferimenti). È sufficiente che il ricorrente faccia valere le pretese contrattuali in maniera concludente (v. sentenze

della Corte del 4 marzo 1982, 38/81, Effer, [OMISSIS] [EU:C:1982:79], punto 7, del 28 gennaio 2015, C-375/13, Kolassa, [OMISSIS] [EU:C:2015:37] punti 61 e seg., e del 20 aprile 2016, C-366/13, Profit Investment SIM, [OMISSIS] [EU:C:2016:282] punto 54).

- 12 Ciò non si verifica nel presente caso. Infatti, la ricorrente chiede il pagamento del saldo derivante da uno scoperto di conto corrente - in ogni caso tollerato - dopo la sua risoluzione [**Or. 7**] e quindi il rimborso di un prestito concesso, dato che la tolleranza di uno scoperto di conto implicherebbe la conclusione implicita di un contratto di credito al consumo [OMISSIS] [giurisprudenza nazionale].
- 13 b) La concessione di un prestito al resistente da parte della banca ricorrente costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, della Convenzione di Lugano II (v. sentenza della Corte del 15 giugno 2017, C-249/16, Kareda, [OMISSIS] [EU:C:2017:472], punti 34 e segg.;[OMISSIS][giurisprudenza nazionale]). Ai sensi di detta disposizione, il luogo di adempimento dell'obbligazione caratteristica del contratto è determinante per tutte le domande fondate sul contratto di mutuo (v. sentenza della Corte del 15 giugno 2017, [OMISSIS][C-249/16, Kareda] [EU:C:2017:472] punti 29 e seg.; [OMISSIS][giurisprudenza nazionale]. Nell'ambito di un contratto di mutuo, l'obbligazione caratteristica è l'erogazione stessa dell'importo mutuato, mentre l'obbligazione del mutuatario di rimborsare tale somma è soltanto la conseguenza dell'esecuzione della prestazione del mutuante (v. sentenza della Corte del 15 giugno 2017, [OMISSIS] [C-249/16, Kareda] [EU:C:2017:472] punto 41; [OMISSIS] [giurisprudenza nazionale]). Ne consegue che il foro competente ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, della Convenzione di Lugano II è quello di Dresda, dove ha avuto luogo l'erogazione dell'importo mutuato.
- 14 3. È però dubbio se, come affermato dal giudice d'appello, l'applicazione dell'articolo 5, punto 1, della Convenzione di Lugano II nel caso in esame venga preclusa dagli articoli 15, paragrafo 1, lettera c), e 16, paragrafo 2, della Convenzione medesima.
- 15 a) In merito all'interpretazione degli articoli 15 e 16 della Convenzione di Lugano II, va presa in considerazione la giurisprudenza relativa agli articoli 15 e 16 del regolamento Bruxelles I e agli articoli 17 e 18 del regolamento Bruxelles I bis, dato che tali disposizioni sono redatte in termini praticamente identici (v. sentenza della Corte del 2 maggio 2019, C-694/17, Pillar Securitisation, [OMISSIS] [EU:C:2019:345] punto 27). [**Or. 8**]
- 16 b) La competenza giurisdizionale è disciplinata dalla sezione 4 della Convenzione di Lugano II, purché siano soddisfatte le tre condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione medesima. In primo luogo, una parte contrattuale deve avere la qualità di consumatore e agire in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, il contratto tra siffatto consumatore e un professionista deve essere stato effettivamente

concluso e, in terzo luogo, tale contratto deve rientrare in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15. Tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente, di modo che, qualora venga meno una delle tre condizioni, la competenza non possa essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi da consumatori (v. sentenze della Corte del 14 marzo 2013, C-419/11, *Ceská sporitelna*, [OMISSIS] [EU:C:2013:165] punto 30, del 28 gennaio 2015, C-375/13, *Kolassa*, [OMISSIS] [EU:C:2015:37] punto 23, del 23 dicembre 2015, C-297/14, *Hobohm*, [OMISSIS] [EU:C:2015:844] punto 24, e del 26 marzo , C-215/18, *Primera Air Scandinavia*, [OMISSIS] [EU:C:2020:235] punto 56).

- 17 L'esistenza delle prime due condizioni va assunta sulla base dei fatti da cui trae origine il procedimento di Revision. Tuttavia, non è chiaro se anche la terza condizione sia soddisfatta. Dato che il contratto di mutuo in questione non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 paragrafo 1, lettere a) e b), della Convenzione di Lugano II, può essere presa in considerazione la successiva lettera c), la quale si estende anche ai semplici contratti di credito (v. sentenza della Corte del 2 maggio 2019, C-694/17, *Pillar Securitisation*, [OMISSIS] [EU:C:2019:345] punti 28 e segg.) e presuppone che il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla Convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo – almeno inter alia –, verso tale Stato, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività. **[Or. 9]**
- 18 c) Quanto all'interpretazione dell'espressione «essere dirette», la Corte ha affermato che «ai fini dell'applicabilità di detto articolo 15, paragrafo 1, lettera c), [del regolamento Bruxelles I] il commerciante de[ve] aver manifestato la propria volontà di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di uno o più altri Stati membri, tra cui quello sul territorio del quale il consumatore è domiciliato» e che, pertanto, con riguardo ad un contratto concluso tra un commerciante e un determinato consumatore, occorre quindi acclarare se, prima dell'eventuale conclusione del contratto con il consumatore medesimo, esistessero indizi che evidenziavano che il commerciante intendeva trattare con consumatori residenti in altri Stati membri, tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso che fosse disposto a concludere un contratto con tali consumatori (sentenza della Corte del 7 dicembre 2010, C-585/08 e C-144/09, *Pammer e Hotel Alpenhof*, [OMISSIS] [EU:C:2010:740] punti 75 e seg.).
- 19 Questo Collegio propende a ritenere che, di conseguenza, lo «svolgimento» di un'attività ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II esiga che la controparte contrattuale del consumatore abbia manifestato la propria volontà di stabilire rapporti commerciali con consumatori di un altro Stato contraente e che tale condizione non sia soddisfatta qualora - come nel caso in esame - il consumatore e la sua controparte contrattuale siano domiciliati nello stesso Stato vincolato dalla Convenzione al momento della conclusione del contratto [OMISSIS] **[Or. 10]** [OMISSIS] [riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza].

- 20 Ad avviso di questo Collegio, tale ipotesi è confermata dal fatto che l'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II costituisce una deroga tanto alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall'articolo 2, paragrafo 1, di tale Convenzione, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall'articolo 5, punto 1, della Convenzione medesima, e pertanto deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (v. sentenze della Corte del 14 marzo 2013, C-419/11, Česká sporitelna, [OMISSIS] [EU:C:2013:165] punto 26 con ulteriori riferimenti, del 28 gennaio 2015, C-375/13, Kolassa, [OMISSIS] [EU:C:2015:37] punto 28, del 23 dicembre 2015, C-297/14, Hobohm, [OMISSIS] [EU:C:2015:844] punto 32, e del 26 marzo 2020, C-215/18, Primera Air Scandinavia, [OMISSIS] [EU:C:2020:235] punto 55). Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte si evince che, sebbene l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II sia inteso a tutelare i consumatori, ciò non implica che tale tutela sia assoluta (v. sentenze della Corte del 7 dicembre 2010, C-585/08 e C-144/09, Pammer e Hotel Alpenhof, [OMISSIS] [EU:C:2010:740] punto 70, del 6 settembre 2012, C-190/11, Mühlleitner, [OMISSIS] [EU:C:2012:542] punto 33, e del 23 dicembre 2015, C-297/14, Hobohm, [OMISSIS] [EU:C:2015:844] punto 32).
- 21 Del resto, secondo questo Collegio, il mantenimento dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), della Convenzione di Lugano II, nonostante l'ampia formulazione della successiva lettera c), nella quale sono inclusi tutti i tipi di contratto, conferma il fatto che tra i tipi di contratti menzionati nelle prime due lettere rientrano anche quelle fattispecie in cui manchi un elemento di estraneità al momento della conclusione del contratto, mentre la lettera c) presuppone già in tale momento un'attività transfrontaliera della controparte contrattuale del consumatore. Infine, a favore di un siffatto requisito, si sostiene che lo «svolgimento» non costituisce una nozione del tutto autonoma, bensì solo una specifica ipotesi dell'«essere dirette» [OMISSIS] [riferimento alla dottrina].
- 22 Tuttavia, la corretta applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II non si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v. sentenze della Corte del 6 ottobre 1982, 283/81, Cilfit e a., [OMISSIS] [EU:C:1982:335] punto 16, e del 15 settembre 2005, C-495/03, Intermodal Transports, [OMISSIS] [EU:C:2005:552] punto 33). Nella domanda di pronuncia pregiudiziale cui la Corte ha fornito una risposta con la sentenza del 17 novembre 2011 (C-327/10, Hypotecni banka, [OMISSIS] [EU:C:2011:745]), il giudice del rinvio ha ritenuto che il contratto di mutuo su cui verteva il procedimento principale costituisse un contratto concluso con un consumatore ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I (v. avvocato generale Trstenjak, conclusioni dell'8 settembre 2011, C-327/10, Hypotecni banka, (EU:C:2011:561), paragrafi 41, 87), e su tale base la stessa Corte ha interpretato il regolamento Bruxelles I nel senso che in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale - in determinate circostanze - i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultimo luogo di domicilio noto del consumatore sono competenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento (v. sentenza della Corte del 17 novembre 2011,

[OMISSIS] [C-327/10, Hypotecni banka] [EU:C:2011:745] punto 55). In tale procedimento principale, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era domiciliato, come nel caso in esame, nello stesso Stato membro della sua controparte, la successiva ricorrente (v. sentenza della Corte del 17 novembre 2011, [OMISSIS] [C-327/10, Hypotecni banka] [EU:C:2011:745] punti 20 e 22).

- 23 d) Qualora fosse necessario lo «svolgimento» dell'attività della controparte del consumatore ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II, anche nel caso in cui il consumatore e la sua controparte siano domiciliati ovvero abbiano la sede nel medesimo Stato al momento della conclusione del contratto, sorgerebbe l'ulteriore questione se, a seguito del trasferimento del consumatore dal comune Stato [Or. 12] ospitante in un altro Stato vincolato dalla Convenzione, l'articolo 16 paragrafo 1, lettera c), della Convenzione medesima costituisca il fondamento della competenza esclusiva dei giudici del nuovo Stato di domicilio del consumatore senza ulteriori condizioni [OMISSIS] [riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza] ovvero se occorra altresì che la controparte del consumatore svolga un'attività professionale o commerciale in detto Stato o diriga tale attività verso tale Stato [OMISSIS] [riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza].
- 24 Ad avviso di questo Collegio [OMISSIS] [riferimento alla dottrina], tale condizione aggiuntiva è confermata dalla finalità [Or. 13] - menzionata in generale nel considerando 11 del regolamento Bruxelles I e nel considerando 15 del regolamento Bruxelles I bis - di garantire la prevedibilità dell'attribuzione della competenza giurisdizionale (v. sentenze della Corte del 28 gennaio 2015, C-375/13, Kolassa, [OMISSIS] [EU:C:2015:37] punto 29, del 23 dicembre 2015, C-297/14, Hobohm, [OMISSIS] [EU:C:2015:844] punto 39, e del 26 marzo 2020, C-215/18, Primera Air Scandinavia, [OMISSIS] [EU:C:2020:235] punto 62). L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II consente all'imprenditore di controllare il rischio legato alla competenza giurisdizionale subordinando la determinazione del foro del consumatore alla preesistenza, rispetto al momento della conclusione del contratto, di un collegamento dell'attività dell'imprenditore con lo Stato in cui è domiciliato il consumatore [OMISSIS] [riferimento alla dottrina]. Un siffatto controllo non sarebbe assicurato qualora, con il cambio di domicilio, la competenza esclusiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione medesima dovesse essere trasferita in un altro Stato verso il quale l'imprenditore non aveva diretto la propria attività al momento della conclusione del contratto [OMISSIS] [riferimento alla dottrina]. Invece, con il requisito in base al quale l'imprenditore, svolgendo le proprie attività nel nuovo Stato di domicilio ovvero dirigendole verso di esso, abbia stabilito un collegamento sufficiente con detto Stato si creerebbe un equilibrio tra la protezione del consumatore di cui all'articolo 16 della Convenzione in discorso e l'interesse dell'imprenditore alla prevedibilità e alla programmazione [OMISSIS] [riferimento alla dottrina].

- 25 In conformità a quanto precede, anche il prof. Schlosser (Relazione sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU CE 1979, C 59, pag. 71,[OMISSIS]) ha ritenuto che, qualora, dopo la conclusione del contratto, il consumatore trasferisca il proprio domicilio in un altro **[Or. 14]** Stato, la sezione sulla «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori» della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Prima Convenzione di adesione del 9 ottobre 1978 (in prosieguo: la «versione precedente»), sia automaticamente applicabile alle fattispecie disciplinate dall'articolo 13, paragrafo 1, punti 1 e 2, della versione precedente di detta Convenzione, ma, ai sensi del successivo punto 3, soltanto nel caso in cui le condizioni previste da tale disposizione siano soddisfatte nel nuovo Stato di domicilio [OMISSIS] [riferimento alla dottrina].
- 26 e) Ove lo «svolgimento» di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Lugano II presupponga un'attività transfrontaliera dell'imprenditore già al momento della conclusione del contratto, nel caso in esame non ne sarebbero soddisfatte le condizioni tenendo conto dei fatti da cui trae origine il procedimento di Revision, cosicché, contrariamente alla decisione dal giudice d'appello, non sarebbe esclusa la competenza prevista dall'articolo 5, punto 1, della Convenzione medesima.
- 27 Qualora l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 16 della Convenzione di Lugano II fossero invece applicabili anche nell'ipotesi in cui il consumatore e la sua controparte siano domiciliati nello stesso Stato al momento della conclusione del contratto e, dopo il trasferimento del consumatore, fosse rilevante, ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione medesima, unicamente il suo nuovo domicilio, sarebbe precluso nel caso in esame un ricorso dinanzi **[Or. 15]** al giudice competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano II e il giudice d'appello avrebbe, in definitiva, correttamente affermato che i giudici tedeschi non hanno una competenza internazionale.

[OMISSIS][Firme]

[Precedenti gradi di giudizio]